



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 25

**Publicato sul sito www.agcm.it
22 giugno 2026**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12830 - MIDEA GROUP/ESAOTE	
<i>Provvedimento n. 31986</i>	5
INDAGINI CONOSCITIVE	10
IC60 - CRITICITA' CONCORRENZIALI NEL SETTORE RC AUTO	
<i>Provvedimento n. 31987</i>	10
DIGITAL MARKETS ACT	16
IDMA1 - APPLE/ARCHIVI CLOUD NON APPLE	
<i>Provvedimento n. 31988</i>	16

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12830 - MIDEA GROUP/ESAOTE

Provvedimento n. 31986

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 giugno 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Midea Group Co., Ltd., pervenuta in data 19 maggio 2026;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Midea Group Co., Ltd. (di seguito, "Midea"; C.F. 91440606722473344C) è una società di diritto cinese a capo dell'omonimo gruppo attivo a livello globale e quotato alla Borsa di Shenzhen e alla Borsa di Hong Kong. L'attività del gruppo è organizzata in diverse divisioni, tra cui la divisione Healthcare, che Midea gestisce tramite le sue controllate Midea Imaging Technology (Shanghai) Co., Ltd (di seguito, "Midea Imaging Tech") e Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd. (di seguito, "Wandong"). Midea Imaging Tech è anche proprietaria del *business* di Carestream International (di seguito, Carestream), fornitore a livello globale di sistemi di diagnostica per immagini in campo medico. Wandong, in particolare, fornisce prodotti e servizi di diagnostica per immagini in campo medico e il suo portafoglio prodotti comprende, tra l'altro, apparecchiature per la risonanza magnetica (MRI), per la tomografia computerizzata (CT), per l'angiografia a sottrazione digitale (DSA), per la DR e apparecchiature a raggi X.

Nel 2025, il fatturato consolidato realizzato da Midea è stato di [50-100]* miliardi di euro a livello globale, di cui circa [5-10] miliardi di euro realizzati nell'Unione europea e circa [595-900] milioni di euro realizzati in Italia.

2. Esaote S.p.A. (di seguito, "Esaote" o "Target"; C.F. 05131180969) è una società controllante di un gruppo internazionale operante nel settore delle tecnologie mediche, specializzato in apparecchiature diagnostiche, in particolare sistemi a ultrasuoni, MRI e Healthcare IT, nonché nella fornitura dei relativi servizi di manutenzione. Esaote è, inoltre, il distributore esclusivo *de facto* dei prodotti DR di Wandong in Italia.

Il capitale sociale di Esaote è interamente detenuto dalla società di diritto cinese Shanghai Lu Zi Enterprise Management Consulting Center, Ltd. (di seguito, "Shanghai Lu Zi"), il cui capitale sociale è a sua volta suddiviso tra Jiangsu Yuyue Technology Development Co., Ltd. (70,998%), Shanghai

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Shengyu Equity Investment Fund Management Co., Ltd. (0,0007%), Shanghai Yunfeng Qihui Investment Center, Ltd. (6,505%) e Wandong (22,4963%). Shangai Lu Zi è una *holding* che detiene esclusivamente la partecipazione in Esaote.

Nel 2025, il fatturato consolidato realizzato da Esaote è stato di [200-300] milioni di euro a livello globale, di cui circa [100-200] milioni di euro realizzati nell'Unione europea e circa [50-100] milioni di euro realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione di concentrazione notificata consiste nell'acquisizione, da parte di Midea, del controllo esclusivo indiretto su Esaote, tramite l'acquisto dell'intero capitale sociale residuo di Shangai Lu Zi, di cui già detiene il 22,4963% tramite Wandong.

4. In particolare, attraverso tre contratti giuridicamente interdipendenti, Midea acquisirà:

- la partecipazione maggioritaria del (70,998%) da Jiangsu Yuyue Technology Development Co., Ltd.;
- la partecipazione dello 0,0007% da Shanghai Shengyu Equity Investment Fund Management Co., Ltd.;
- la partecipazione del 6,505% da Shanghai Yunfeng Qihui Investment Center, Ltd.

5. Il solo contratto stipulato con Jiangsu Yuyue Technology Development Co., Ltd. contiene patti di non concorrenza e non sollecitazione in base ai quali [omissis]

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del Regolamento CE n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore 595 milioni e quello dell'impresa di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 36 milioni di euro.

I patti di non concorrenza e di non sollecitazione, descritti in precedenza, possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati temporalmente a un periodo di due anni e circoscritti ai prodotti-servizi e all'area geografica ove essa opera¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

7. Tenuto conto dell'attività svolta dall'impresa oggetto di acquisizione, l'operazione in esame riguarda la vendita di dispositivi di diagnostica per immagini di alta tecnologia, la vendita di

¹ Cfr. *Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni*, in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005.

dispositivi di diagnostica per immagini di media e bassa tecnologia, l'offerta dei servizi di assistenza e manutenzione dei dispositivi di diagnostica, nonché la fornitura di servizi Healthcare IT per il settore sanitario.

8. Sotto il profilo merceologico, nei suoi precedenti² l'Autorità ha individuato un mercato della produzione e commercializzazione dei dispositivi di diagnostica per immagini ad alta tecnologia (anche indicati come "grandi apparecchiature sanitarie"), distinto da quello dei dispositivi di media e bassa tecnologia.

9. I dispositivi ad alta tecnologia consentono indagini cliniche più avanzate, spesso indispensabili alla diagnosi di alcune più complesse patologie mediche, e si connotano per un grado elevato di complessità tecnologica, sia nel funzionamento che nelle fasi di sviluppo e produzione.

10. Essi, in tal senso, si distinguono dagli apparecchi a media e bassa tecnologia che non rientrano nella categoria degli apparecchi strategici, presentando, altresì, costi notevolmente più elevati ed essendo presenti in numero molto più limitato nelle strutture sanitarie.

11. L'offerta dei servizi di assistenza e manutenzione dei dispositivi di diagnostica rappresenta il mercato "a valle" rispetto a quello "a monte" della produzione e commercializzazione di dispositivi medici. Tale mercato, sulla base dei precedenti dell'Autorità³, può essere ulteriormente suddiviso a seconda che il dispositivo oggetto di manutenzione sia (i) un dispositivo di diagnostica per immagini ad alta tecnologia, (ii) un dispositivo di diagnostica per immagini a tecnologia non complessa e (iii) apparecchi biomedicali.

12. Per quanto riguarda i servizi di Healthcare IT, l'Autorità ha definito tale mercato come comprendente l'insieme dei prodotti a base *software*, utilizzati negli ospedali e nei centri medici per gestire le informazioni mediche, diagnostiche e terapeutiche necessarie al processo di salute. All'interno del settore IT si individuano diversi segmenti in base allo specifico utilizzo e al comparto sanitario di applicazione⁴.

13. Per quel che riguarda l'estensione geografica, si ritiene che la stessa abbia una dimensione nazionale, pur non escludendosi perimetri più ristretti nel caso di esigenze specifiche della domanda. Difatti, la domanda è costituita da strutture sanitarie pubbliche e private che acquistano beni e servizi con procedure anche centralizzate da soggetti aggregatori a livello nazionale o regionale. Quanto all'offerta, la produzione e commercializzazione dei dispositivi, così come la loro manutenzione richiedono la presenza sul territorio di una rete di vendita e logistica su scala nazionale per la gestione del parco installato. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riguardo ai servizi di Healthcare IT in ragione della rilevante attività di assistenza tecnica post-vendita.

14. Ai fini della presente operazione non appare, comunque, necessario procedere ad una più puntuale delimitazione dei mercati, dei prodotti e geografici, poiché essa non porterebbe comunque ad una diversa valutazione degli effetti concorrenziali dell'operazione.

² Cfr. A517 – *Mercati di manutenzione di dispositivi diagnostici*, provvedimento n. 28620 del 30 marzo 2021, in Bollettino n. 21/2021; C12456 – *F21 Medtech / Althea Group*, provvedimento n. 30189 del 7 giugno 2022, in Bollettino n. 24/2022.

³ Cfr. C12506 – *HIG Capital / Polygon S.p.A.*, provvedimento n. 30428 del 13 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023.

⁴ Cfr. C7454 – *NewCo / Esaote*, provvedimento n. 15076 del 4 gennaio 2006, in Bollettino n. 1/2006.

Effetti dell'operazione

15. L'operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza, sia dal punto di vista orizzontale che verticale.

16. In particolare, dal punto di vista orizzontale, nel mercato della produzione e commercializzazione di dispositivi di diagnostica per immagini ad alta tecnologia, Midea ed Esaote, in base ai dati forniti dalla parte relativi al 2025, detengono una quota aggregata non elevata, pari, in valore, al [5-10%] e al [5-10%] in volume.

Si tratta, peraltro, di mercati nei quali operano qualificati concorrenti, quali General Electric, Philips e Siemens.

17. Nel mercato dei dispositivi di diagnostica per immagini a media-bassa tecnologia, le quote aggregate in valore e in volume sono rispettivamente pari al [15-20%] e al [25-30%], con un incremento però marginale, atteso che le quote in valore e in volume di Midea sono ampiamente inferiori all'1%. Peraltro, la gamma di prodotti delle parti è complementare e non vi è alcuna sovrapposizione a livello di singolo prodotto.

18. Quanto ai servizi di assistenza e manutenzione, non si realizza alcuna sovrapposizione tra le parti, atteso che Esaote fornisce tali servizi per i propri prodotti e per le apparecchiature di Wandong (prodotte da Wandong e distribuite da Esaote), mentre Midea fornisce assistenza e manutenzione solo per i propri prodotti Carestream.

19. Infine, si osserva che Midea non è attiva nel mercato dei servizi di Healthcare IT, nel quale pertanto non si realizza alcuna sovrapposizione tra le parti. In tale mercato, Esaote ha una quota pari a circa il [5-10%].

20. Dal punto di vista degli effetti verticali, Esaote, già anteriormente all'operazione di concentrazione, era di fatto, secondo la parte, il distributore esclusivo dei prodotti di Wandong in Italia. Pertanto, l'operazione di concentrazione non determina alcun cambiamento significativo nelle dinamiche di mercato.

21. Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assenza di significative sovrapposizioni di natura orizzontale, nonché di possibili criticità concorrenziali di carattere verticale, l'operazione non appare idonea ad ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori all'operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

LA PRESIDENTE *f.f.*

Elisabetta Iossa

INDAGINI CONOSCITIVE

IC60 - CRITICITA' CONCORRENZIALI NEL SETTORE RC AUTO

Provvedimento n. 31987

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 giugno 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale l'Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;

VISTO il decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 ;

VISTA la Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, adottata dall'Autorità il 7 maggio 2024;

VISTO il Protocollo di Intesa tra l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sottoscritto a novembre 2024, che disciplina gli ambiti e le modalità della cooperazione tra le Autorità in materie di interesse comune;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c), ai sensi del quale tale cooperazione ha ad oggetto *“la collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune”*;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209;

CONSIDERATI i seguenti elementi:

1. Il comparto auto risulta essere, in Italia, uno dei principali ambiti nel settore assicurativo, registrando, nel 2024, una raccolta premi pari a circa 17,5 miliardi di euro, di cui circa 13 miliardi relativi al ramo R.C. autoveicoli terrestri (di seguito, anche *“RC Auto”*¹).
2. Il settore assicurativo è disciplinato da una normativa di fonte sia nazionale, in ampia misura sistematizzata nel d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private, nel seguito CAP), che europea, nonché soggetto alla regolazione e vigilanza dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito IVASS).
3. Il settore RC Auto è caratterizzato dalla natura obbligatoria della copertura sia per il proprietario del veicolo che per la compagnia e presenta un certo grado di asimmetria informativa

¹ Cfr. IVASS, Relazione annuale 2024.

sulla rischiosità dell'assicurato che può ridurre l'efficienza economica e condizionare le strategie di competizione, con conseguenze negative sul livello dei premi.

4. Le asimmetrie informative sono tipicamente affrontate attraverso meccanismi volti a facilitare l'individuazione dell'effettivo livello di rischio dell'assicurato e a rendere i premi proporzionati rispetto a tale rischio, anche tenuto conto della sua evoluzione nel tempo. In questo contesto si pongono strumenti quali l'attestato di rischio (ADR)², le classi di merito e i sistemi *bonus/malus* per il passaggio da una classe all'altra, nonché i dispositivi che registrano l'attività del veicolo (c.d. scatola nera). Questi ultimi costituiscono altresì un utile supporto in sede di accertamento delle responsabilità e delle dinamiche in caso di sinistri e di contenimento del rischio di frodi assicurative.

5. Inoltre, nella logica di favorire l'estensione del confronto competitivo anche all'ambito dei servizi liquidativi e di favorire la costituzione di un rapporto più diretto tra compagnia e assicurato, il legislatore ha introdotto il meccanismo di risarcimento diretto, che – nei casi previsti dalla legge – consente al danneggiato (e ai terzi trasportati sul veicolo) di rivolgersi direttamente alla propria compagnia, invece che alla compagnia che assicura il responsabile del sinistro, ai fini del risarcimento del danno subito. Rileva altresì considerare che l'attuazione del meccanismo di risarcimento diretto prevede una procedura di compensazione forfettaria fra le compagnie assicurative, basata su parametri di costo medio.

6. Nel corso del tempo, sia il legislatore che l'IVASS – anche alla luce delle considerazioni espresse dall'Autorità in più occasioni³ – sono intervenuti più volte tra l'altro in riferimento al meccanismo di risarcimento diretto, ai sistemi di attribuzione ed evoluzione del rischio (tra cui le classi di merito e il *bonus/malus*) e ai dispositivi per il monitoraggio degli stili di guida e dell'attività del veicolo, nonché introducendo il contratto base RC Auto⁴ e il preventivatore pubblico Preventivass⁵, iniziative queste finalizzate a consentire una scelta contrattuale maggiormente consapevole e una maggiore mobilità del consumatore in ottica concorrenziale.

7. Allo stato attuale sembrano ad ogni modo sussistere criticità idonee ad incidere negativamente sull'efficienza e le dinamiche concorrenziali del settore.

8. In particolare, con riguardo ai meccanismi di attribuzione del rischio, si rileva che nel tempo la loro complessiva evoluzione ha condotto alla "saturazione" del sistema *bonus-malus*, con la forte concentrazione degli assicurati nelle classi di merito universale (CU) più favorevoli, e allo sviluppo di classi di merito "interne" definite dalle compagnie sulla base di un insieme articolato di parametri

² Cfr. art. 134 del CAP.

³ Cfr. *Indagine Conoscitiva riguardante la procedura di risarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore RC Auto* (IC42, del 6 febbraio 2013, in Bollettino n. 7/2013), nonché AS301 - *Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Codice delle assicurazioni* (segnalazione del 1° giugno 2005, in Bollettino n. 22/2005), AS324 - *Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale* (segnalazione del 1° febbraio 2006, in Bollettino n. 4/2006), AS433 - *Assicurazione per la responsabilità civile auto* (segnalazione del 29 novembre 2007, in Bollettino n. 41/2007), AS901 *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2012* (in Bollettino n. SUPPLEM/2011), AS1137 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2014* (Segnalazione del 4 luglio 2014, in Bollettino n. 27/2014), AS1893 *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2023* (segnalazione del 6 giugno 2023, in Bollettino n. 26/2023).

⁴ Cfr. art. 22, co 4, del d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012.

⁵ Cfr. art. 132.1 del CAP.

di rischio⁶. Ciò potrebbe incidere sulle dinamiche concorrenziali nella misura in cui, per un verso, può interferire sulla efficiente definizione di premi commisurati al rischio e, per altro verso, può frapporre ostacoli alla mobilità della domanda. In questo contesto rileva anche il tema dell'accessibilità, da parte delle compagnie assicurative, a dati idonei a consentire una efficiente stima del rischio degli assicurati, per i suoi possibili impatti sulla concorrenza.

9. Quanto al sistema di risarcimento diretto, si osserva che il meccanismo di compensazione degli oneri tra compagnie assicurative basato in maniera forfettaria su parametri di costo medio potrebbe presentare alcuni profili di criticità anche in termini di possibili distorsioni delle politiche di prezzo, degli incentivi al contenimento dei costi per i risarcimenti e delle dinamiche competitive tra le imprese.

10. Con riguardo alla scatola nera, da ultimo la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, all'art. 20⁷, è intervenuta integrando la disciplina previgente, introducendo alcune disposizioni volte a favorire la mobilità dei consumatori e la concorrenza tra compagnie assicurative. In ogni caso, nelle more dell'adozione della disciplina secondaria attuativa delle disposizioni legislative in materia⁸, non appare potersi escludere il persistere di criticità relative alla portabilità dei dati o altri fattori di ostacolo alla mobilità della clientela, che potrebbero anche generare effetti negativi sui consumatori.

11. Un ulteriore aspetto meritevole di approfondimento riguarda la possibilità per i consumatori di comparare efficacemente i prezzi effettivi dell'assicurazione RC Auto, anche grazie al comparatore pubblico Preventivass, considerata la diffusa applicazione di sconti talvolta molto rilevanti da parte delle compagnie o anche ad opera degli intermediari assicurativi, in un contesto di offerte commerciali caratterizzate da una significativa complessità, in termini, tra l'altro, di clausole aggiuntive (es. guida esclusiva, guida esperta etc.) e garanzie accessorie (furto, incendio etc.). Appare opportuno verificare se tali prassi commerciali possano di fatto privare i premi di riferimento del valore informativo che la regolazione di settore e gli strumenti di comparazione assegnano loro anche a fini pro-competitivi. La presenza di strumenti efficienti di raffronto dei prezzi può, infatti, sia favorire l'individuazione da parte dei consumatori delle offerte più convenienti e che meglio soddisfano le loro esigenze, sia stimolare una maggiore mobilità della domanda (grazie alla riduzione dei costi di ricerca) e una maggiore concorrenza tra le imprese nell'offerta dell'assicurazione RC Auto.

CONSIDERATO che lo strumento dell'indagine conoscitiva risulta appropriato a verificare se, alla luce del vigente quadro normativo e regolamentare, l'assetto del settore dell'assicurazione RC Auto sia interessato da ostacoli allo sviluppo concorrenziale del settore a vantaggio dei consumatori finali, nonché ad individuare eventuali interventi idonei al loro superamento;

CONSIDERATO che, nell'ambito della cooperazione disciplinata dal Protocollo d'Intesa, l'Autorità e l'IVASS hanno riscontrato un interesse comune ad approfondire le richiamate questioni nel contesto di una indagine conoscitiva;

⁶ La "classe di merito aziendale" è definita dall'IVASS come la "categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata" (reg. 9/2015).

⁷ L. 16 dicembre 2024 n. 193, entrata in vigore il 18 dicembre 2024.

⁸ Cfr. art. 132 *ter* del CAP e l'art. 32 del d.l. n. 1/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 27/2012.

RITENUTO, pertanto, di procedere all'avvio di un'indagine conoscitiva sulle criticità concorrenziali nel settore RC Auto, da svolgere congiuntamente all'IVASS;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

- a) l'avvio di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulle criticità concorrenziali nel settore RC Auto, da svolgere congiuntamente all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
- b) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Lara Magnani;
- c) che il termine di chiusura dell'indagine è fissato al 31 dicembre 2027;
- d) nell'ambito dell'indagine, entro il 31 luglio 2026, sarà possibile far pervenire, da parte di ogni soggetto interessato, contributi sui temi di cui ai precedenti paragrafi. In particolare, sono sollecitati contributi relativi ad eventuali criticità concorrenziali e/o inefficienze con riguardo alle seguenti tematiche:
 - i meccanismi di attribuzione del rischio, tra cui il sistema *bonus malus* e le classi di merito;
 - ii modalità di funzionamento della procedura di risarcimento diretto;
 - iii dispositivi per il monitoraggio degli stili di guida e dell'attività del veicolo, quali la scatola nera, con particolare riguardo alla persistenza di eventuali ostacoli alla mobilità dei consumatori;
 - iv efficacia degli strumenti di comparazione dei prezzi, con particolare riguardo a Preventivass, alla luce della prassi commerciale prevalente in relazione alle politiche di sconti e della complessità dell'offerta.

I contributi dovranno essere inviati in formato editabile esclusivamente all'indirizzo elettronico IC60@agcm.it, recando in oggetto la dicitura "IC60. Call for Input" e l'indicazione della denominazione del mittente.

Ove i soggetti interessati intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni, dovranno fornire le stesse sia in versione riservata che in versione pubblica, specificandone i motivi; qualora non risulti fornita una versione riservata, il contributo ricevuto potrà essere pubblicato integralmente.

I documenti acquisiti nell'ambito della presente indagine potranno essere condivisi tra l'Autorità e l'IVASS come previsto dall'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Si allega al presente provvedimento l'informativa sul trattamento dei dati personali che saranno trasmessi nell'ambito della predetta consultazione pubblica, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

LA PRESIDENTE *f.f.*

Elisabetta Iossa

Si riporta qui di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali trasmessi nell'ambito della partecipazione alla consultazione pubblica nell'ambito dell'indagine conoscitiva IC60 avviata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento del 9 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in qualità di titolare (con sede in Piazza G. Verdi n. 6A, IT-00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; centralino: +39 06858211), tratterà i dati personali conferiti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), in particolare per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dalla disciplina in materia di indagini conoscitive (articolo 12, comma 2, legge n. 287/1990). Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici e telematici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rp@agcm.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

DIGITAL MARKETS ACT

IDMA1 - APPLE/ARCHIVI CLOUD NON APPLE

Provvedimento n. 31988

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 giugno 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e, in particolare, gli articoli 6, par. 7 e 38, par. 7;

VISTA la decisione della Commissione europea del 5 settembre 2023 con la quale Apple Inc. (di seguito, Apple), unitamente a tutte le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da Apple, è stata designata quale *gatekeeper* ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925, in particolare, per il servizio di piattaforma di base consistente nel sistema operativo iOS;

VISTA la decisione della Commissione europea del 29 aprile 2024 con la quale Apple, unitamente a tutte le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da Apple, è stata designata quale *gatekeeper* ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925, in particolare, per il servizio di piattaforma di base consistente nel sistema operativo iPadOS;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, e, in particolare, l'articolo 18, Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, che ha attribuito all'Autorità gli specifici poteri di indagine *ex art. 38, par. 7, del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (di seguito, "DMA")*;

VISTA la delibera dell'Autorità del 23 luglio 2024 n. 31295, recante *il Regolamento sulle forme di collaborazione e cooperazione ai sensi della legge 30 dicembre 2023, n. 214* e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la segnalazione pervenuta il 9 aprile 2025 attraverso la piattaforma di *whistleblowing* dell'Autorità, integrata il 24 luglio 2025 e il 16 febbraio 2026;

INFORMATA la Commissione europea per iscritto in data 8 giugno 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Apple Inc. (di seguito, “Apple”) è una società di diritto statunitense, con sede in Cupertino, California, a capo dell’omonimo gruppo che rappresenta una delle maggiori entità tecnologiche multinazionali a livello mondiale. Apple opera in diversi settori, attraverso un modello di ecosistema verticalmente integrato che ruota intorno ai suoi apparecchi (*i.e.* PC, *smartphone* e *tablet*) e ricomprende i relativi sistemi operativi e diversi *software* e servizi digitali.

2. In particolare, Apple è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi per la comunicazione mobile e multimediale, *personal computer* e dispositivi audio-video con i marchi Apple e Beats, nonché nella vendita di una ampia gamma di *software*, servizi, periferiche e soluzioni di *networking* correlate e, ancora, di applicazioni e contenuti digitali di soggetti terzi. Apple è una società ad azionariato diffuso, quotata presso la Borsa di New York, non soggetta al controllo di alcuna società o persona.

3. Il valore del fatturato netto totale¹ realizzato dal gruppo Apple a livello globale, nel 2024, è di circa 361,3 miliardi di euro, di cui circa 93,6 miliardi di euro in Europa².

4. Sotto il profilo commerciale, nel 2024 Apple ha generato circa il 75,4% del suo fatturato netto globale dalla vendita dei dispositivi e, principalmente, dalla vendita dei suoi *smartphone* iPhone, mentre il restante 24,6% del fatturato è relativo ai servizi³. Tra di essi vi sono servizi quali Apple Music, Apple TV e iCloud. Apple infatti offre un gran numero di *app* e prodotti *software* preinstallati e servizi *online*, ed è attiva anche nel settore dei servizi di pagamento.

5. Apple Inc. controlla direttamente o indirettamente, tra le altre, la società **Apple Distribution International Ltd** (c.f. 00146089990), con sede in Cork, Irlanda, che offre, nell’Unione europea, tra l’altro, il servizio iCloud per i dispositivi con sistema operativo iOS e iPadOS.

Apple è presente in Italia con la società **Apple Italia S.r.l.** (c.f. 12036460157) che gestisce la distribuzione e la vendita di dispositivi *hardware* e di servizi come iCloud, fornendo inoltre servizi di *marketing* al gruppo Apple.

II. I SISTEMI OPERATIVI iOS E iPadOS E IL SERVIZIO iCloud

II.1 La fornitura dei sistemi operativi per dispositivi mobili iPhone e iPad

6. Il sistema operativo dei dispositivi mobili è un *software* che ne controlla le funzioni di base e consente l’esecuzione di applicazioni *software* sugli stessi. Come noto, la strategia di *business* di Apple risiede nella stretta integrazione tra i propri dispositivi *hardware* e il relativo sistema

¹ Cfr. Apple Annual Report “*Apple 10-K 2024*”. I valori in dollari sono stati convertiti in euro utilizzando il tasso di cambio nominale medio calcolato a partire dai tassi di cambio storici forniti dalla BCE, pari a circa 0,9239 per il 2024 e circa 0,8861 per il 2025.

² Cfr. Statista (2026). “*Apple’s net sales in Europe from financial year 2011 to 2025*” (si veda: <https://www.statista.com/statistics/349086/apple-net-sales-in-europe/>).

³ Cfr. Apple Annual Report, *Apple 10-K 2024*, pag. 29.

operativo, che è proprietario ed esclusivo, e dunque non viene reso disponibile a nessun altro produttore.

7. In particolare, fin dal 2019⁴, in ragione delle differenti funzionalità e del fatto che rispondono a differenti necessità degli utenti, i dispositivi iPhone e iPad sono stati equipaggiati con sistemi operativi differenti e separati, rispettivamente iOS e iPadOS. In particolare, iOS è progettato per controllare gli iPhone, e non può essere utilizzato su altri dispositivi quali gli iPad, e viceversa per quanto riguarda iPadOS.

8. Anche sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto che i sistemi operativi iOS e iPadOS costituissero due differenti servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2 del DMA e ha designato Apple per ciascuno di questi servizi quale *gatekeeper*, ai sensi dell'articolo 3, con le decisioni del 5 settembre 2023⁵ e del 29 aprile 2024⁶.

II.2 La fornitura del servizio iCloud

9. Preliminarmente, si osserva che il servizio di *storage* di dati sul *cloud*, offerto agli utenti finali, costituisce un significativo salto tecnologico rispetto alle modalità tradizionali di archiviazione dei dati tramite supporto *hardware* fisico, del quale dunque il *cloud storage* non può essere considerata una mera alternativa.

10. Infatti, con lo *storage* tramite *cloud*, l'archiviazione avviene su un *server* accessibile da remoto via Internet, il che consente agli utenti di accedere ai dati in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Inoltre, tali operazioni di archiviazione avvengono spesso in automatico a intervalli regolari, senza un intervento manuale dell'utente.

11. In Europa, nel 2025, il settore dei servizi di *cloud storage* ha raggiunto un valore pari a circa 30,3 miliardi di euro, e si stima che nel 2026 esso raggiungerà un valore pari a circa 36,1 miliardi di euro⁷.

12. Con riferimento ad Apple, il servizio di *cloud storage* di quest'ultima, offerto agli utenti finali, è denominato iCloud, ed è integrato in tutti i dispositivi Apple, inclusi gli iPhone e gli iPad.

13. Tale servizio consente agli utenti di archiviare nel *cloud* file quali, tra gli altri, foto, video, documenti o note, per mezzo di *backup* automatici; inoltre, consente di poter effettuare anche un *backup* integrale del dispositivo in modo solitamente automatico, includendo anche informazioni quali i dati delle *app*, le impostazioni di sistema o le preferenze di *privacy* e sicurezza, il quale permette il ripristino del dispositivo e facilita la configurazione di un nuovo dispositivo.

14. Più in generale, il servizio iCloud offre un insieme di funzionalità che vanno al di là della mera capacità di *storage*⁸, tra cui, ad esempio, la sincronizzazione degli eventi nella *app* Calendario, la sincronizzazione automatica dei pannelli e dei segnalibri della *app browser* Safari, la funzione che permette di mantenere privato le informazioni del proprio *account* e il proprio indirizzo *e-mail* personale nel compilare moduli sul *web* generando indirizzi univoci e casuali, o ancora la gestione delle *password* e del loro inserimento automatico su *app* e siti *web*.

⁴ Cfr. decisione della Commissione europea del 5 settembre 2023, caso DMA.100025 Apple – operating systems, par. 76.

⁵ Cfr. decisione della Commissione europea del 5 settembre 2023, caso DMA.100025 Apple – operating systems.

⁶ Cfr. decisione della Commissione europea del 29 aprile 2024, caso DMA.100047 Apple – iPadOS.

⁷ Si veda: <https://www.fortunebusinessinsights.com/cloud-storage-market-102773>.

⁸ *Ibidem*.

15. Ad oggi, iCloud offre gratuitamente uno spazio di archiviazione di 5GB⁹, ma prevede la possibilità di sottoscrivere un abbonamento iCloud+ a vari piani con capacità maggiore di archiviazione.

III. LA DENUNCIA PERVENUTA

16. Sulla piattaforma di *whistleblowing* dell’Autorità è pervenuta in data 9 aprile 2025, e successivamente più volte integrata, da ultimo in data 16 febbraio 2026¹⁰, una denuncia concernente l’impossibilità per il cliente finale di effettuare l’intero *backup* del proprio dispositivo cellulare iPhone e del *tablet* iPad su un servizio *cloud* diverso da quello fornito dalla stessa Apple, ovvero iCloud. Questa condotta di Apple costringerebbe l’utente finale, dunque, ad avvalersi del servizio *cloud* di Apple (e potenzialmente anche sottoscrivendo un abbonamento *iCloud+*) per effettuare il *backup* integrale delle app, dei messaggi e delle impostazioni, e – impedendo di utilizzare altri servizi *cloud* per tale finalità - ciò disincentiverebbe il ricorso a servizi *cloud* concorrenti.

17. Nella segnalazione si evidenzia la rilevanza del sistema di *backup* sul *cloud* dell’intero cellulare o dell’intero *tablet*, che può anche servire a ripristinare l’intero contenuto del relativo dispositivo in caso di perdita o danneggiamento di quest’ultimo o ancora in caso di acquisto di un nuovo dispositivo. In particolare, il *backup* di un iPhone, nell’ambito del sistema operativo iOS di Apple, garantisce il ripristino, non solo delle foto e dei documenti salvati sul telefono, ma anche delle app, dei contatti in rubrica, dei messaggi, delle impostazioni e delle preferenze, senza la necessità di effettuare manualmente le operazioni di archiviazione. Lo stesso vale anche con riferimento agli iPad.

18. Secondo la denuncia, così come successivamente integrata, l’impossibilità di effettuare il *backup* integrale di un dispositivo iPhone o iPad su un servizio *cloud* diverso da quello fornito dalla stessa Apple sarebbe interamente riconducibile a una decisione di Apple e alla configurazione dei propri sistemi operativi iOS e iPadOS.

19. In particolare, tale impossibilità sarebbe da rinvenirsi, secondo la denuncia, nella circostanza per cui Apple non consentirebbe ai servizi di *cloud storage* concorrenti di iCloud di accedere alle *Application Programming Interface* (o “API”) necessarie per creare tale *backup* integrale.

20. Inoltre, da documentazione di natura pubblica¹¹, sembrerebbero emergere possibili difficoltà se non l’impossibilità, per gli utenti di dispositivi con sistemi operativi iOS e iPadOS, di effettuare il *backup* persino di singole app o altre componenti su servizi *cloud* alternativi a iCloud. In particolare, Apple precluderebbe a servizi di *cloud storage* alternativi funzionalità invece consentite a iCloud, quali ad esempio, la capacità di elaborare informazioni senza soluzione di continuità anche in *background* (a titolo esemplificativo, per finalità di sincronizzazione) e senza quindi la necessità di un’interazione attiva con l’utente.

21. In conclusione, in base alla denuncia ricevuta e alla documentazione pubblica, Apple potrebbe prevedere restrizioni tecniche sui sistemi operativi iOS e iPadOS tali per cui non è, in tutto o in parte, possibile per i fornitori di servizi di *cloud storage* concorrenti del servizio iCloud avere accesso alle

⁹ Cfr. <https://www.apple.com/it/icloud/>

¹⁰ Cfr. i doc. nn. 1, 2 e 3.

¹¹ Cfr. doc. 4 del fascicolo “Acquisizione documentazione tratta da Internet in merito a possibili limitazioni dei servizi *cloud* diversi da iCloud sui dispositivi iOS e iPadOS”.

stesse funzionalità garantite a quest'ultimo. Così facendo, gli utenti di dispositivi iOS e iPadOS sarebbero incentivati a utilizzare il servizio iCloud - anche oltre il servizio base gratuito, che, solitamente, non sembrerebbe essere sufficiente ad archiviare l'intero *backup* comprensivo dei dati delle app e delle varie impostazioni del dispositivo - e sarebbero invece disincentivati ad usufruire di servizi *cloud* concorrenti a quello di Apple.

III. VALUTAZIONI

III.1 Premessa

22. L'articolo 38, par. 7, del DMA prevede che, ove previsto dalle legislazioni nazionali, un'autorità nazionale possa "...svolgere nel suo territorio un'indagine su un caso di possibile non conformità agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento", informando la Commissione anteriormente alla prima misura formale di indagine.

23. Al riguardo, l'articolo 18 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per la concorrenza 2022)¹², ha attribuito all'Autorità gli specifici poteri di indagine *ex* articolo 38, par. 7, del DMA e, in attuazione di tale disposizione, l'Autorità, con delibera del 23 luglio 2024¹³ (di seguito, anche "Regolamento AGCM") ha assunto l'apposito regolamento di procedura avente anche a specifico oggetto lo svolgimento delle investigazioni *ex* articolo 38, par. 7, del DMA.

24. In questo contesto, e come chiarito nel prosieguo, l'Autorità ritiene necessario avviare l'indagine *ex* articolo 38, par. 7, del DMA sulla possibile non conformità da parte di Apple all'obbligo di interoperabilità di cui all'articolo 6, par. 7, del DMA, all'esito della quale l'Autorità riferirà alla Commissione europea in merito ai risultati di quest'ultima al fine di sostenere la Commissione nel suo ruolo di unica autorità preposta all'applicazione del DMA.

III.2 L'articolo 6, par. 7, del DMA

25. I *gatekeeper* che sono stati designati in relazione a un sistema operativo o a un assistente virtuale sono soggetti all'articolo 6, paragrafo 7, del DMA, in base al quale:

- a) devono consentire ai fornitori di servizi e *hardware*, a titolo gratuito, l'effettiva interoperabilità con le stesse componenti *hardware* e *software* che sono disponibili per i servizi forniti dal *gatekeeper* alle quali si accede o che sono controllate tramite i sistemi operativi indicati nelle rispettive decisioni di designazione, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità con le stesse componenti *hardware* e *software* disponibili per i servizi o l'*hardware* forniti dal *gatekeeper*;
- b) devono consentire agli utenti commerciali e ai fornitori alternativi di servizi forniti insieme ai servizi di piattaforma di base o a loro sostegno, a titolo gratuito, l'effettiva interoperabilità con lo stesso sistema operativo e le stesse componenti *hardware* o *software*, a prescindere dal fatto che tali

¹² L'art. 18 della legge n. 214/2023 ha indicato l'AGCM come "autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale", e ha precisato che essa "pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925, (...) all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza" e che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza".

¹³ Pubblicato in GU del 16 agosto 2024, n. 191.

componenti facciano parte del sistema operativo, che sono disponibili per tale *gatekeeper* o da esso utilizzati nella fornitura di tali servizi, e l'accesso ai fini dell'interoperabilità allo stesso sistema operativo e alle stesse componenti *hardware* o *software*, a prescindere dal fatto che tali componenti siano parte del sistema operativo, che sono disponibili per tale *gatekeeper* o da esso utilizzati; e

c) hanno facoltà di adottare misure strettamente necessarie e proporzionate volte a garantire che l'interoperabilità non comprometta l'integrità del sistema operativo, dell'assistente virtuale e delle componenti *hardware* o *software* forniti dal *gatekeeper*, a condizione che tali misure siano debitamente giustificate dal *gatekeeper*.

26. La Commissione europea ha declinato i primi principi interpretativi in merito all'obbligo di cui sopra nelle decisioni del 19 marzo 2025¹⁴, che specificano le misure per assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 6, par. 7, del DMA da parte di Apple, sulla base della procedura stabilita dall'articolo 8 del DMA.

27. In tale contesto la Commissione europea ha ribadito che, per garantire la contendibilità dei mercati digitali, è di primaria importanza che il *gatekeeper* garantisca, in applicazione dell'articolo 6, par. 7, del DMA, l'interoperabilità effettiva. Infatti, garantire ai fornitori alternativi l'accesso a parità di condizioni alle specifiche del sistema operativo (o dell'assistente virtuale) designato che sono a disposizione del *gatekeeper*, o dallo stesso utilizzate, evita di minare gli incentivi ad investire in innovazione da parte di tali fornitori e garantisce una maggiore scelta agli utenti finali¹⁵.

28. Nel chiarire i principi interpretativi poc'anzi menzionati, la Commissione europea ha stabilito, nelle proprie decisioni di specificazione, cosa sia necessario per assicurare "l'effettiva interoperabilità" ad "uguali condizioni".

29. In primo luogo, l'effettiva interoperabilità richiede che quest'ultima sia assicurata in concreto. La soluzione di interoperabilità (ossia l'effettiva implementazione dell'interoperabilità) deve pertanto essere garantita a livello tecnico in modo valido, stabile e praticabile, e senza inutili ostacoli, sia per i fornitori terzi che per gli utenti. L'accesso al sistema operativo e/o alle caratteristiche *hardware* (e alle relative funzionalità) in termini parziali o di qualità inferiore rispetto a quello del *gatekeeper* non equivarrebbe, quindi, a un'interoperabilità effettiva, come previsto dall'articolo 6(7) del DMA, né garantirebbe la parità di condizioni che tale disposizione intende assicurare¹⁶.

30. Inoltre, la soluzione di interoperabilità deve essere fornita a terzi a parità di condizioni, senza che ciò implichi che debba trattarsi della medesima soluzione, purché sia garantita l'interoperabilità con le stesse caratteristiche e funzionalità¹⁷. In altri termini, l'interoperabilità a parità di condizioni deve consentire di individuare una soluzione concreta altrettanto efficace di quella a disposizione del *gatekeeper*.

¹⁴ Cfr. decisioni della Commissione europea del 19 marzo 2025, casi *DMA.100203 – Article 6(7) – Apple – iOS – SP – Features for Connected Physical Devices* e *DMA.100204 – Article 6(7) – Apple iOS and iPadOS – SP – Process*.

¹⁵ Decisione della Commissione europea del 19 marzo 2025, caso *DMA.100203 – Article 6(7) – Apple – iOS – SP – Features for Connected Physical Devices*, §§ 9 e ss.

¹⁶ Decisione della Commissione europea del 19 marzo 2025, caso *DMA.100203 – Article 6(7) – Apple – iOS – SP – Features for Connected Physical Devices*, §§ 60 e ss.

¹⁷ Decisione della Commissione europea del 19 marzo 2025, caso *DMA.100203 – Article 6(7) – Apple – iOS – SP – Features for Connected Physical Devices*, §§ 60 e ss.

31. Infine, nei casi in cui una specifica caratteristica consista in più funzionalità, in applicazione dell'articolo 6, par. 7, del DMA, devono essere rese interoperabili le stesse funzionalità disponibili al *gatekeeper*.

III.3. L'interoperabilità dei sistemi operativi iOS e iPadOS con i servizi cloud alternativi

32. Apple, unitamente a tutte le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da Apple, è stata designata dalla Commissione europea quale *gatekeeper* per i sistemi operativi iOS e iPadOS che costituiscono quindi “*un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali*” (articolo 3, par. 1).

Apple offre il servizio iCloud agli utenti finali che dispongono di dispositivi iPhone e iPad che operano, rispettivamente, con i sistemi iOS e iPadOS.

Il servizio iCloud offre agli utenti finali una pluralità di caratteristiche e funzioni, quali, a titolo meramente esemplificativo il *backup* integrale dei dispositivi e il loro ripristino, la sincronizzazione delle *app* in *background* (che consente l'accesso ai dati e alla loro elaborazione senza la necessità di interazioni con l'utente), lo *storage* di documenti e foto, la sincronizzazione di password e impostazioni (incluse ad esempio, le impostazioni di *privacy*).

33. Apple, ai sensi dell'articolo 6, par. 7, del DMA, deve garantire che i fornitori di servizi *cloud* alternativi a iCloud possano godere di un'interoperabilità effettiva con i sistemi operativi iOS e iPadOS e, a tali fini, possano avere accesso alle stesse componenti *hardware* e *software* utilizzate, nell'ambito della presente indagine, per offrire il servizio iCloud. In particolare, Apple deve garantire ai fornitori concorrenti dei servizi *cloud* una piena parità di accesso alle componenti iOS e iPadOS utilizzate o comunque rese disponibili al servizio iCloud.

34. Alla luce della documentazione in atti, sembrerebbe invece emergere che i fornitori dei servizi *cloud* concorrenti del servizio di *storage* iCloud di Apple non siano posti nelle condizioni di offrire i propri servizi sui dispositivi iOS e iPadOS, avendo accesso alle stesse specifiche utilizzate o comunque rese disponibili al servizio iCloud.

A titolo esemplificativo, sembrerebbe che Apple non consenta ai servizi per gli utenti finali di *cloud storage* alternativi di utilizzare le specifiche di iOS e iPadOS che permettono di effettuare il *backup* integrale dei dispositivi che viene invece consentito a iCloud. Inoltre, va verificato se anche altre funzionalità di cui sopra, utilizzate da iCloud, potrebbero non essere rese effettivamente interoperabili ai fornitori dei servizi *cloud* concorrenti.

35. In questo contesto, la condotta di Apple potrebbe, come previsto dall'articolo 38, par. 7 del DMA, costituire “*un caso di possibile non conformità*” all'obbligo di interoperabilità di cui all'articolo 6, par. 7, del DMA dei propri sistemi operativi iOS e iPadOS con i servizi *cloud* concorrenti di iCloud. La condotta di Apple potrebbe, infatti, non garantire ai concorrenti l'interoperabilità effettiva necessaria per consentire loro di sviluppare servizi *cloud* alternativi rivolti agli utenti finali, favorendo la contendibilità dei mercati e garantendo la pluralità di offerta a vantaggio dei consumatori finali.

36. In conclusione, l'Autorità ritiene necessario avviare un'indagine ai sensi dell'articolo 38, par. 7, del DMA in merito alla sopra descritta possibile violazione dell'articolo 6, par. 7, del DMA da parte di Apple.

RITENUTO, pertanto, che le descritte condotte di Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. appaiono configurare, per le ragioni sopra esposte, una possibile violazione dell'articolo 6, paragrafo 7, del DMA;

RITENUTO, pertanto, di avviare l'indagine, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del DMA, in merito alla possibile non conformità da parte di Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. all'obbligo di interoperabilità sopra menzionato tra i sistemi operativi iOS e iPadOS e i servizi *cloud* concorrenti a iCloud;

INFORMATA la Commissione europea per iscritto in data 8 giugno 2026;

DELIBERA

a) l'avvio dell'indagine, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, nei confronti di Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. in merito alla possibile non conformità da parte di Apple all'articolo 6, paragrafo 7, del suddetto Regolamento con riferimento all'interoperabilità dei sistemi operativi iOS e iPadOS a servizi cloud concorrenti di iCloud;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la concorrenza 1 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Gabriella Romano;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la concorrenza 1 di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2027.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

LA PRESIDENTE *f.f.*
Elisabetta Iossa

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXVI- N. 25 - 2026

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Fabrizio De Tullio, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
